



DIPARTIMENTO SANITA'
SETTORE
Accordi contrattuali e qualità delle prestazioni ospedaliere

Prot. 1343

20 GEN 2006

REGIONE CALABRIA	
A. S. I. n. 10	
31 GEN 2006	
Prot. N. 3430	
UFF. ...	86

Direttori Generali
 Aziende Ospedaliere e
 Sanitarie
LORO SEDI

Oggetto: Assistenza Sanitaria ai cittadini stranieri in regime di ricovero.

Si è avuto modo di verificare che la maggior parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere non provvedono al recupero delle somme per prestazioni erogate in favore di cittadini stranieri che, a vario titolo fruiscono di prestazioni in regime di ricovero presso strutture sanitarie calabresi.

Al riguardo si richiama la normativa vigente che disciplina la materia:

- DMS 3 Novembre 1989 e s.m.i.;
- Legge 6 Marzo 1998, n. 40, artt. 32, 33 e 34;
- Decreto Legislativo n. 286/98, artt. 34, 35, 36;
- DPR 31 Agosto 1999, n. 394, art. 42, 43 e 44;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 Marzo 2000, n.5.

Al fine di procedere correttamente si precisa quanto segue:

- 1) I cittadini provenienti da paesi UE o da Stati con i quali esistono accordi di reciprocità o convenzioni, devono esibire, all'atto della richiesta di prestazione o di ricovero, i relativi Modelli (E 111, E 112, ecc.). Per i ricoveri urgenti la struttura ospedaliera dovrà provvedere alla richiesta del relativo modello all'Istituzione estera motivando il carattere di gravità. Qualora detto Modello non sia pervenuto, anche solo in copia, entro la data di dimissione dell'assistito, la struttura dovrà addebitare all'assistito stesso il pagamento delle prestazioni, con emissione di relativa fattura. I Modelli devono essere poi trasmessi al Ministero della Salute per il recupero delle somme dall'Istituzione Estera competente.
- 2) I cittadini appartenenti a paesi con i quali non esistono accordi di reciprocità o convenzioni, all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie o ricovero anche urgenti devono esibire apposita polizza assicurativa stipulata contro il rischio di malattie, infortunio e per la maternità, con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. In assenza della predetta polizza il costo delle prestazioni rimane a totale carico dell'assistito straniero che, in caso di

Catanzaro, via T. Campanella, 19 Tel. 0961 856591 - 856591 (fax) e-mail r.barone@regcal.it



DIPARTIMENTO SANITA'
SETTORE

Accordi contrattuali e qualità delle prestazioni ospedaliere

- ricovero, deve versare un acconto iniziale ed il saldo all'atto delle dimissioni con rilascio di relativa fattura
- 3) Gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento o regolarmente soggiornanti che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, hanno l'obbligo di iscrizione al SSN ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo adottato a Strasburgo il 24 Novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304 possono richiedere l'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale corrispondendo un contributo annuale forfettario determinato con Decreto del Ministro della Sanità. (Legge 6 Marzo 1998, n. 40, art. 32; Decreto Legislativo 286/98 art.34; DPR 31 Agosto 1999, n. 394, art.42 e Circolare Ministero della Sanità 24 Marzo 2000, n.5).
- 4) Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non iscritti al SSN, possono fruire delle prestazioni ospedaliere urgenti e delle prestazioni sanitarie di elezione dietro corresponsione delle relative tariffe. Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute, l'Azienda Ospedaliera o Sanitaria deve rivolgersi per il relativo rimborso alla Prefettura competente per territorio.
- 5) Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate, le seguenti prestazioni sanitarie:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
 - interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, di seguito individuati:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle leggi 29 Luglio 1975, n. 405 e 22 Maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 6 Marzo 1995 e s.m.i.
 - b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20 Novembre 1989, ratificata con legge 27 Maggio 1991, n.176;
 - c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione;
 - d) interventi di profilassi internazionale;

Catanzaro, via T. Campanella, 19 tel. 0961-856591 - 856591 (fax) e-mail: r.buonome@regcal.it



DIPARTIMENTO SANITA'
SETTORE

Accordi contrattuali e qualità delle prestazioni ospedaliere

e) Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

In riferimento al punto 5 si precisa che l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera dovrà chiedere:

- alla Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di ricoveri relativi ad uno dei punti a), b), c), d), e) del comma 3, art.33, della Legge 6 marzo 1998, n. 40 (aborto, gravidanza, parto, ecc.)
- al Ministero dell'Interno (per il tramite della Prefettura competente per territorio), il rimborso relativo all'onere delle restanti prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno, od in via ambulatoriale.

Le istanze di rimborso trasmesse dalle Aziende alle predette Istituzioni devono indicare per ogni cittadino straniero:

- Il codice identificativo regionale STP (Straniero temporaneamente presente) assegnato allo straniero al momento della prestazione, che ha validità semestrale, è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed è costituito da sedici caratteri: tre per la sigla STP, sei costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione ed alla struttura erogante le prestazioni e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio;
- La diagnosi, la tipologia di prestazione erogata con il relativo codice (DRG se trattasi di ricovero), la data di erogazione (in caso di ricovero, data di accettazione e dimissione), la tipologia di struttura erogante e la somma di cui si chiede il rimborso;
- Attestato dell'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione di indigenza da parte di ogni assistito straniero per il quale si chiede il rimborso delle prestazioni.

Lo stato di indigenza deve essere attestato attraverso autodichiarazione rilasciata all'ente sanitario erogante. Ai fini di agevolare codeste Aziende si allegano i modelli A e B redatti in quattro lingue:

- A) Schema per la dichiarazione di indigenza;
- B) Modello da compilare in duplice copia, una per l'assistito e l'altra per la struttura sanitaria che deve in ogni caso provvedere, nel massimo rispetto della privacy, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito.

Il Dirigente del Settore
Dott. Mario Marlina

Il Dirigente Generale
Dott. Raffaele Faillace

Catanzaro, via I. Campanella, 10 - Tel. 0961-855501 - 855591 (fax) e-mail: r.bianco@regpa.it